

BGer 1C 616/2012 vom 12. April 2013

Bundesgericht, 2013-04-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_616_2012

FR: TF 1C 616/2012 du 12 avril 2013

IT: TF 1C 616/2012 del 12 aprile 2013

Regeste

iniziativa popolare Parco Grande - Per un'area verde pubblica nell'ex campo militare | Diritti politici

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 136 II 497 consid. 3 e rinvii).

E. 1.2

Giusta l'art. 82 lett. c LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. Secondo l' art. 89 cpv. 3 LTF (in relazione con l'art. 82 lett. c LTF), in materia di diritti politici, il diritto di ricorrere spetta a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. La legittimazione del ricorrente, cittadino avente diritto di voto nel Comune di Bellinzona, è quindi data anche qualora egli non abbia un interesse giuridico personale all'annullamento dell'atto impugnato (DTF 134 I 172 consid. 1.2 e 1.3.3). Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale, il ricorso in materia di diritto pubblico è inoltre ammissibile sotto il profilo degli art. 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF. Essendo aperta la via del rimedio ordinario, il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), indicato nel titolo del gravame, non è proponibile.

E. 1.3

Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, in particolare per violazione del diritto federale e delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (art. 95 lett. a e d LTF). Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorso deve essere motivato in modo sufficiente. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio viola il diritto (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta la violazione di diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF).

E. 2.1

Il ricorrente fa valere una violazione dell' art. 9 Cost. , sostenendo che la Corte cantonale avrebbe constatato la carente motivazione della decisione governativa, rinunciando cionondimeno a rinviare gli atti all'istanza inferiore per un nuovo giudizio.

E. 2.2

In realtà, la Corte cantonale non ha ravvisato una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente da parte del Governo, ma ha rilevato che, seppur sbrigativa riguardo all'irricevibilità del secondo punto dell'iniziativa, la motivazione della decisione governativa non aveva comunque impedito ai promotori di comprenderne la portata, di esercitare compiutamente i loro diritti di difesa e di presentare un gravame articolato e circostanziato. La questione non deve in ogni caso essere approfondita oltre in questa sede, giacché una motivazione adeguata è comunque contenuta nel giudizio impugnato. La Corte cantonale, che ha statuito liberamente sull'applicazione del diritto (cfr. art. 61 della legge cantonale di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966), ha infatti puntualmente spiegato i motivi per cui il punto n. 2 dell'iniziativa disattendeva l' art. 21 cpv. 2 LPT ed era perciò improponibile. In considerazione della scarsa motivazione del giudizio di primo grado, i giudici cantonali hanno d'altra parte rinunciato a prelevare spese processuali a carico del ricorrente, che non ha quindi subito pregiudizi per averli aditi. In tali circostanze, un'eventuale violazione del diritto di essere sentito da parte del Consiglio di Stato è quindi stata sanata dinanzi all'ultima istanza cantonale (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; 127 V 431 consid. 3d/aa).

E. 3

Il ricorrente lamenta la violazione dei diritti politici e dell'autonomia comunale. Adduce che anche il secondo punto dell'iniziativa mirerebbe, come il primo, ad impedire la cementificazione delle zone verdi sul territorio comunale, a tutela delle future generazioni. Esso concretizzerebbe gli obiettivi pianificatori cantonali e federali, impedendo la formazione di zone edificabili sovradimensionate, senza tuttavia di per sé vietare eventuali future modifiche pianificatorie. Secondo il ricorrente, il punto n. 2 dell'iniziativa imporrebbe semplicemente di eseguire eventuali adattamenti del piano regolatore alle future esigenze senza ridurre la zona verde. Ciò dovrebbe essere possibile essendo la zona edificabile già oggi troppo estesa. Il ricorrente disattende che l'irricevibilità del suddetto punto litigioso dell'iniziativa è fondata su un contrasto con l' art. 21 cpv. 2 LPT , norma di diritto superiore, che deve di principio essere rispettata anche nell'ambito di un'iniziativa popolare (DTF 128 I 190 consid. 4 e 4.2; sentenza 1A.217/2006 del 9 agosto 2007 consid. 3.2, in: RtiD I-2008 pag. 754 segg.). Al riguardo, la Corte cantonale ha spiegato in modo puntuale le ragioni per cui il punto n. 2 dell'iniziativa contrastava con l' art. 21 cpv. 2 LPT . Il ricorrente non fa valere una violazione di questa disposizione esponendo con precisione per quali motivi la precedente istanza ne avrebbe misconosciuto la portata. Non si confronta quindi con i considerandi della sentenza impugnata conformemente alle esigenze dell' art. 42 cpv. 2 LTF , ma presenta argomentazioni generali, che in questa sede sono inammissibili. Anche laddove lamenta una violazione dell'autonomia comunale, il ricorrente non tiene conto della rilevanza dell' art. 21 cpv. 2 LPT , che deve essere preso in considerazione anche dal Comune. Nella misura in cui dovesse essere legittimato a sollevare la censura, ritenuto che la proposta pianificatoria non è condivisa dal Comune, il gravame è quindi parimenti inammissibile.

E. 4

Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).